



trasferimento tecnologico e innovazione

231PS10

Rev. 00 del 2016-11-30

Parte speciale 10

del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 231/2001

Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01)

Rev. 00 del 30/11/2016

Ufficializzato da CDA con delibera n° 14 del 01/12/2016



trasferimento tecnologico e innovazione

MODELLO 231

Parte Speciale 10

Sommario

1. Delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08	3
2. Considerazioni esplicative	3
3. Individuazione delle attività sensibili	4
4. Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	4



MODELLO 231

Parte Speciale 10

trasferimento tecnologico e innovazione

1. Delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08

La legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"* ha modificato il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, introducendo l'art. 25 septies.

In particolare, l'art. 9 della legge 123/2007 estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.

Art. 9. della Legge 123/2007 (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito seguente:

«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro):

- 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.*
- 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».*

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

- 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
- 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

- 1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.*
- 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.*
- 3. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.*
- 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
- 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

2. Considerazioni esplicative

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) "si realizza quando si cagioni, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". In tal caso:

- il "bene giuridico tutelato è la vita umana, che viene protetta sia nell'interesse dell'individuo che nell'interesse della collettività;
- il soggetto attivo è chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare norme di prevenzione o protezione: datore di lavoro, dirigenti, preposti (anche di fatto) e lavoratori" (ma anche committenti,



MODELLO 231

Parte Speciale 10

trasferimento tecnologico e innovazione

- responsabili dei lavori, coordinatori per la sicurezza, medici competenti, fabbricanti di macchine e impianti, responsabili del servizio prevenzione e protezione ecc.);
- la condotta consiste nel cagionare la morte ed essa sia avvenuta per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
 - l'elemento soggettivo consiste nella colpa specifica, ossia nella inosservanza di norme precauzionali, (previste in particolare dalle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro [ma anche l'inosservanza di ordini e discipline]) volte ad impedire gli eventi dannosi" (ma anche nella colpa generica, ossia l'imprudenza, l'imperizia, la negligenza).

Riguardo invece alle lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - il "bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse dello Stato alla sicurezza della persona fisica, con particolare riferimento all'integrità fisica e psicofisica della persona".

Ci sono alcuni elementi oggettivi di cui tener conto:

- "per lesione deve intendersi qualsiasi causa di danno alla persona, che determini una malattia nel corpo o nella mente;
- le lesioni possono essere cagionate con qualunque mezzo idoneo;
- si ritiene che l'evento del reato sia unico e consista nella malattia, dovendosi con essa intendere qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo".

3. Individuazione delle attività sensibili

Poiché tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione di reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D.Lgs. 81/08; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Ai fini della commissione dei reati oggetto di questa parte speciale l'attività di gestione dei servizi di laboratorio è da considerarsi come maggiormente a rischio, ma in generale occorre considerare tutte le attività svolte in t²i.

4. Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs.81/2008, t²i si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, ai fini del D. Lgs. 81/2008 per tutte le sedi;
- tenuta sotto controllo degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione in base al D. Lgs. 81/2008;
- monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- definizione di specifici obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori in base al D.Lgs. 81/2008 e accordi successivi (la formazione del personale in materia di sicurezza è programmata e le scadenze della validità della formazione sono tenute sotto controllo).

t²i ha adottato inoltre i seguenti presidi:

- il Codice etico;
- il Datore di lavoro è stato identificato nel Presidente del CdA, che ha delegato con procura notarile il Direttore Generale nel ruolo di Responsabile della Sicurezza;
- per i laboratori, per le procedure oggetto di accreditamento, sono presenti istruzioni di sicurezza;
- un elenco delle apparecchiature presenti nei laboratori, tenuto sotto controllo anche tramite un software gestionale dedicato ai laboratori (es. PROLAB.Q);
- armadi di sicurezza ignifughi per contenere reagenti a rischio;
- le informazioni concernenti la sicurezza comunicate ai partecipanti dei corsi di formazione erogati presso le sedi di t²i, attraverso la consegna del piano emergenza;



MODELLO 231

Parte Speciale 10

trasferimento tecnologico e innovazione

- paragrafo dedicato nelle lettere di incarico ai docenti e ai consulenti su assicurazione infortuni e sicurezza sul lavoro;
- le indicazioni in merito alla prassi da seguire in caso di infortunio contenute nel regolamento del personale;
- controlli periodici effettuati anche dalla Regione Veneto per il mantenimento dei requisiti di accreditamento come organismo di formazione.

È da sottolineare che il n° di infortuni registrato negli anni all'interno di t²i è sempre stato molto basso.